

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 aprile 2019, n. 96
Autorizzazione alla realizzazione nell'ASL BR di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007).

Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Mesagne su istanza della MAXIMUM S.R.L.S. con sede in Mesagne.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità, confermato e prorogato con Determina Dirigenziale n. 301 del 30/08/2018.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. *"Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2016), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007 l'art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata *"Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico"* (Comunità residenziale) con ricettività di *"massimo 16 utenti"*.

Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il

triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.

Il medesimo regolamento disciplina all'art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è stato tra l'altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture socio-sanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico parere di compatibilità.

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l'altro che:

- in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell'8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d'atto del sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l'altro, determinato:

“

- di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell'esame comparativo e contestuale delle diverse richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
 - verificherà in primo luogo l'esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numericamente fissato;
 - in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del fabbisogno del territorio;
 - ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n. 2037/2013;
- di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all'art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.

5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l'esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di "requisiti ulteriori", che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un'assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;

(...)

- di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:
 - a. per i Moduli: (omissis);
 - b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: (omissis);
 - c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l'art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto "n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali ogni 100.000 abitanti", il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione superiore a 0,50;
- di stabilire, relativamente ai "residui" (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
 - con riferimento ai "moduli" (omissis);
 - con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R. n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis".

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale

al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:

- all'art. 5, comma 1: *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:*
 - o *(omissis)*
 - o *1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:*
 - *(omissis)*
 - *1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici...*
 - *(omissis)*”;
- all'art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato *“sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni”*;
- all'art. 8, comma 3: *“Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”*.

Nell’arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 e sino al bimestre chiuso al 6/11/2017, in relazione all’ambito territoriale dell’ASL BR, non è pervenuta a questa Sezione alcuna richiesta comunale di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 nell’ambito della ASL BR.

Nel corso del bimestre 7/11/2017-6/1/2018 è pervenuta a questa Sezione, con *Pec* del Comune di Mesagne (BR) del 5/1/2018, la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della società MAXIMUM S.R.L.S. (nel seguito “MAXIMUM”) per n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (ex art. 57 bis R.R. n. 4/2007) in Mesagne, alla via PO n. 53-55 angolo Viale Indipendenza.

Con successiva *Pec* del 23/1/2018, il Comune di Mesagne ha integrato la documentazione inviata alla Sezione con precedente *Pec* del 5/1/2018.

In data 26/1/2018, il legale rappresentante della società MAXIMUM ha consegnato a mani a questa Sezione copia leggibile del *“progetto per l’ampliamento al piano primo e piano secondo, modifiche interne e di prospetto al piano terra di un fabbricato esistente sito in via PO n. 53 angolo Viale Indipendenza – Realizzazione di una residenza socio-educativa-riabilitativa”*.

Considerato:

- che il fabbisogno regolamentare per il territorio della ASL BR, definito in base ai parametri del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 398.661 abitanti), è di n. 16 posti utente, corrispondenti a n. 1 Comunità residenziale con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente;
- che anteriormente al bimestre 7/11/2017-6/1/2018 non è pervenuta alcuna richiesta di verifica di compatibilità per la realizzazione nella ASL BR di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- che nel bimestre di riferimento 7/11/2017-6/1/2018, nell’ambito della ASL BR, è pervenuta alla scrivente Sezione solo la sopra citata richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Mesagne a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società MAXIMUM per una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico;

- che, pertanto, nel caso di specie non si procede ad alcuna valutazione comparativa;

ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. (localizzazione territoriale), in quanto non vi sono richieste di verifica di compatibilità da esaminare in comparazione ed altresì trattasi di tipologia di struttura di nuova istituzione;

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

si propone:

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (BR) in relazione all'istanza della società MAXIMUM S.R.L.S. con sede in Mesagne, per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 *bis* R.R. n. 4/2007) per n. 16 utenti, da ubicarsi in Mesagne alla Via Po nn. 53-55 angolo Viale Indipendenza, con la precisazione che:
 - la società MAXIMUM S.R.L.S. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla Relazione e dalla Relazione Tecnica trasmesse dal Comune di Mesagne con Pec del 5 e del 23 gennaio 2018, e dal progetto/planimetrie consegnate a mani in data 26/1/2018;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società MAXIMUM alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (BR) in relazione all'istanza della società MAXIMUM S.R.L.S. con sede in Mesagne, per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all'art. 6 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 (art. 57 *bis* R.R. n. 4/2007) per n. 16 utenti, da ubicarsi in Mesagne alla Via Po nn. 53-55 angolo Viale Indipendenza, con la precisazione che:
 - la società MAXIMUM S.R.L.S. è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto dalla Relazione e dalla Relazione Tecnica trasmesse dal Comune di Mesagne con Pec del 5 e del 23 gennaio 2018, e dal progetto/planimetrie consegnate a mani in data 26/1/2018;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società MAXIMUM alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della società MAXIMUM S.R.L.S. con sede legale in Via PO n. 53, Mesagne (BR);
 - al Direttore Generale dell'ASL BR;
 - al Direttore del DSM ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Mesagne (BR).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)